

STATUTO della Fondazione “Cascina Roccafranca”
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .../.../2025)

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita dal Comune di Torino una Fondazione denominata “Fondazione Cascina Roccafranca”.
2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “Cascina Roccafranca”. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. La sede della Fondazione è stabilita in via Gaidano n. 76, Torino.
4. La durata della Fondazione è stabilita sino al 31.12.2035.

Articolo 2 - Scopo ed ambito di attività

1. La Fondazione “Cascina Roccafranca” (nel seguito definita “Fondazione”) è un ente di promozione sociale e culturale che opera nel territorio della Regione Piemonte con lo scopo di favorire percorsi di benessere e di coesione sociale tra i cittadini del territorio, di promuovere aggregazione sociale, di contribuire allo sviluppo delle reti formali e informali e alla costruzione di quei beni comuni che fondano la convivenza civile, di consolidare forme di collaborazione tra pubblico e privato sociale.
2. Per perseguire i propri obiettivi la Fondazione gestisce l’immobile “Cascina Roccafranca”, Casa del Quartiere Mirafiori Nord, promuove progettualità che permettano alle realtà del territorio, formali e informali, di esprimere al meglio le proprie potenzialità, disponibilità e solidarietà verso gli altri. La Fondazione può svolgere attività commerciale accessoria non prevalente.

Articolo 3 - Patrimonio

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, in sede di atto costitutivo e successivamente dal Fondatore o altri soggetti;
 - b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) da quota parte di eventuali rendite non utilizzate che venga destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) dal contratto di comodato gratuito dell’immobile “Cascina Roccafranca”, di proprietà del Comune di Torino, sito in Via Gaidano 76 e delle relative attrezzature.

Articolo 4 - Risorse

1. Le risorse della Fondazione sono costituite:
 - a) dalle eventuali rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all’incremento del patrimonio;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o persone giuridiche private, in qualsiasi forma, che non siano espressamente destinate all’incremento del patrimonio;
 - d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, del Fondatore e dei Partecipanti.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei fini di cui all’articolo 2.

Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, la stipula di convenzioni o protocolli d’intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, comodataria o da essa comunque posseduti o detenuti;

- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività di cui alla lettera b);
- d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- e) sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 6 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a) Fondatore;
 - b) Partecipanti.

Articolo 7 - Fondatore

1. È Fondatore il soggetto che ha sottoscritto l'atto costitutivo, ossia il Comune di Torino.

Articolo 8 - Partecipanti

1. I Partecipanti della Fondazione sono le istituzioni, le persone giuridiche (pubbliche o private), i comitati e i gruppi del territorio che contribuiscono al perseguimento dei suoi scopi mediante apporti di natura ideativa, progettuale, relazionale, contributi in denaro, attività di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali alla Fondazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 che desiderano acquisire la qualifica di Partecipanti dovranno presentare apposita domanda al/la Presidente della Fondazione. Ricevuta la domanda, il/la Presidente la esaminerà nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, che delibererà sull'ammissione. Il Consiglio Direttivo comunicherà al soggetto candidato l'esito della domanda nella forma ritenuta più opportuna.

Articolo 9 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio Direttivo può decidere all'unanimità l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. L'esclusione ha luogo di diritto anche per i seguenti motivi:
 - estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 10 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il/la Presidente della Fondazione;
 - c) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - d) il/la Revisore/a dei Conti.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione generale della Fondazione, con criteri di economicità ed efficienza, nel pieno rispetto del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo della Fondazione.
2. Il Consiglio Direttivo della Fondazione è composto da cinque membri di cui tre di nomina da parte del Fondatore e due di nomina da parte dell'Assemblea dei Partecipanti. Il Comune indica i 3 membri sulla base delle normative vigenti in materia di nomine. L'Assemblea dei Partecipanti nomina i restanti due membri con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti nell'Assemblea dei Partecipanti.
3. Il/la Presidente viene eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i membri nominati dal Comune.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e deve essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo, con i mezzi ritenuti idonei dal/la Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza di almeno 4 membri e provvede, con maggioranza semplice, a:

- a) nominare ed eventualmente revocare il/la Vice Presidente, scegliendo tra i propri membri;
 - b) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
 - c) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti;
 - d) deliberare le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione del Fondatore;
 - e) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
 - f) individuare le aree di attività della Fondazione;
 - g) deliberare la programmazione annuale assumendo le deliberazioni utili al funzionamento delle attività ordinarie;
 - h) deliberare l'adozione dei Regolamenti utili al funzionamento della Fondazione;
 - i) deliberare in merito al personale dipendente;
 - j) deliberare in merito a qualsiasi ulteriore attività ordinaria, ivi compresa il compenso del/la Revisore/a dei Conti ai sensi del successivo articolo 15.
6. Nel caso di parità di voti, il voto del/la Presidente vale doppio.
 7. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi personalmente a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, il Consiglio Direttivo richiederà agli organismi che hanno proceduto alla nomina di provvedere ad una nomina sostitutiva.
 8. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni, salvo revoca motivata, e comunque fino alla nomina dei loro successori. I membri del Consiglio Direttivo sono riconfermabili.
 9. Il Consiglio Direttivo nomina il/la Direttore/trice della Fondazione, determinandone, secondo quanto previsto all'articolo 14, natura, durata e qualifica del rapporto e trattamento economico. Qualora il/la Direttore/trice fosse scelto tra i componenti del Consiglio, dovrà dimettersi dalla carica di Consigliere/a.
 10. La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge.
 11. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Articolo 12 - Presidente della Fondazione

1. Il/la Presidente della Fondazione è nominato/a dal Comune di Torino
2. Il/la Presidente:
 - ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
 - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi;
 - presiede anche il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Partecipanti;
 - riunisce l'Assemblea dei Partecipanti almeno una volta l'anno.
3. Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente, con tutti i poteri e le prerogative di quest'ultimo/a, in ogni caso di impedimento o assenza del/la Presidente.

Articolo 13 - Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti alla Fondazione di cui all'articolo 8. Le persone giuridiche o gli Enti sono rappresentati nell'Assemblea dei Partecipanti da un loro rappresentante, nominato in conformità dei rispettivi statuti. I gruppi informali scelgono la propria rappresentanza attraverso un metodo democratico e la comunicano al Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal/la Presidente della Fondazione, almeno una volta l'anno ovvero quando ne facciano richiesta almeno 5 membri.
3. Il funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti è disciplinato da un Regolamento, ratificato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Direttore/trice

1. Il/la Direttore/trice della Fondazione è responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività della Fondazione.
2. Il/la Direttore/trice:
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, con discrezionalità tecnica;
 - ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della Fondazione;
 - redige come segretario/a i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vengono presentati al Consiglio Direttivo per l'approvazione;

- affida la gestione della Tesoreria ad un istituto bancario qualificato;
- coordina la struttura tecnica, il personale della Fondazione, nonché i/le professionisti/e esterni/e di cui la Fondazione può avvalersi per lo svolgimento della propria attività; ha il potere di eseguire le operazioni bancarie della Fondazione nel limite definito dal Consiglio Direttivo. Oltre tale limite, è necessaria la firma congiunta con il/la Presidente;
- partecipa, di persona o tramite proprio/a delegato/a, alle attività della Rete delle Case del Quartiere di Torino e alla programmazione e implementazione delle politiche pubbliche delle istituzioni cittadine ed eventuali tavoli di lavoro rilevanti per la mission della Fondazione Cascina Roccafranca.

Articolo 15 - Revisore/a dei Conti

1. Il/la Revisore/a dei Conti è scelto/a e nominato/a dal Fondatore tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Il/la Revisore/a, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. Al/la Revisore/a dei Conti spetta un compenso determinato secondo i minimi della Tariffa dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, deliberato dal Consiglio Direttivo.
4. Il/la Revisore/a resta in carica 3 anni e può essere riconfermato/a.

Articolo 16 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese precedente a quello di chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi al Fondatore, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dei revisori contabili.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
4. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6. Eventuali rendite saranno utilizzate esclusivamente per perseguire i fini di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
7. È vietata la distribuzione di utili o avanzi, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 17 - Scioglimento

1. Il Consiglio Direttivo delibera, con i quorum stabiliti all'art. 11 del presente Statuto, lo scioglimento della Fondazione, nonché la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore.
2. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre fondazioni, per essere destinato a scopi analoghi a quelli realizzati dalla Fondazione "Cascina Roccafranca", secondo le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento in materia.

Articolo 18 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.